

Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO)

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 32 del 16/12/2022

OGGETTO: IPOTESI DI ACCORDO ECONOMICO ANNUALITA' 2022

La sottoscritta dott.ssa Samantha Grassi, Revisore unico del Comune di Castelletto Sopra Ticino nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 21/12/2020,

- visto l'art. 91 del D.L. 267/2000;
- visto l'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;
- visto l'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente “Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;
- visto l'art. 40 bis comma 1 del D.Lgs 165/2001 il quale dispone che: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;
- visto il D.Lgs. 78/2010;
- visto il D.Lgs 150/2009;
- esaminata la seguente documentazione come pervenuta all'organo di revisione:
 - ipotesi di accordo decentrato anno 2022;

- relazione illustrativa responsabile area amministrativa;
- relazione tecnico – finanziaria
- preso atto che in ordine alla costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2022, in applicazione delle disposizioni del CCNL vigente di Comparto Regioni e autonomie locali, è stato formulato l'Atto d'indirizzo nella Deliberazione della Giunta Comunale D.G.C. n. 151 del 5 dicembre 2022, nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 177.755,06
Risorse variabili	€ 15.076,52
Totale	€ 192.831,58

come di seguito dettagliati:

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Anno 2022
Risorse storiche – Unico importo consolidato art.67 c.1 CCNL 21/05/2018	€ 154.506,34
Incremento 83,20 per dipendente, a valere dal 2019 (art. 67, comma 2, lett. A, CCNL 21/08/2018)	€ 4.659,20
Differenze tra incrementi a regime e incrementi iniziali (art. 67, comma 2, lett. B, CCNL 21/08/2018)	€ 6.642,44
Retribuzioni personale cessato (art. 67, comma 2, lett. C, CCNL 21/08/2018)	€ 11.947,08
Totale risorse stabili	€ 177.755,06

Risorse variabili sottoposte a limite	Anno 2022
CCNL 21/05/2018, art. 67, comma 4 incremento massimo contabile 1,2% monte salari anno 1997)	€ 8.500,00
CCNL 21/05/2018, art. 67, comma 5, lett. b) (Obiettivi dell'Ente)	€ 0,00
Risorse variabili non sottoposte a limite	
CCNL 21/05/2018, art. 67, comma 3, lett. c)	€ 5.424,08
CCNL 21/05/2018, art. 67, comma 3, lett. d)	€ 872,44
CCNL 21/05/2018, art. 67, comma 3, lett. e) Risparmio fondo lavoro straordinario anno precedente	€ 0,00
CCNL 21/05/2018, art. 67, comma 3, lett. f) Risorse art.54 del CCNL 14/09/2000	€ 280,00
CCNL 21/05/2018, art. 68, comma 1 Risparmi fondo anno precedente	€ 0,00
Totale risorse variabili	€ 15.076,52

- preso atto che a carico del fondo per l'anno 2022 sono state previste le seguenti riduzioni operate negli anni precedenti:

	Anno 2022
Trasferimento personale ATA dagli enti locali MIUR	€ 11.891,92
Decurtazione per trasferimento personale C.I.S.A.S.	€ 5.646,42
Decurtazione per riclassificazione personale Polizia Locale	€ 2.863,24
Art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio periodo 2011-2014)	€ 0,00
Art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 (riduzione operata nel 2016 dovuta al rispetto del limite 2015)	€ 0,00
Art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale)	€ 1.848,75
Art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio – parte variabile)	€ 0,00
Totale riduzioni	€ 22.250,33

- preso atto che gli incentivi economici sono stati erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.Lgs. 150/2009 nonché sulla base delle schede di valutazione redatte dai responsabili di area nel rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi
- Rilevato altresì che:
 - l'ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria e monitora costantemente gli equilibri finanziari di competenza, cassa, residui;
 - la costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in materia di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 296/2006;
 - la costituzione del fondo per le risorse decentrate, come attestato nella relazione tecnico finanziaria, è compatibile con quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, dall'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 e dell'articolo 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017.
 - la spesa derivante dalla contrattazione decentrata relativamente trova copertura nel bilancio di previsione;

esprime

parere favorevole in merito al controllo sulla compatibilità dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa.

Novara, lì 16 dicembre 2022

Il Revisore Unico

Dott.ssa Samantha Grassi

